

№. 20 / TAR



COMUNE DI CARRARA

TAR Toscana

OGGETTO

GUADAGNI MARCO e BIANCHI ANGELO

1/2

COMUNE

ANNULLAT
RIGETTO CONCESSIONE EDILIZIA

SENTENZA

~~MBX delibera n. 10/81~~

COMUNE DI CARRARA

(1) RIPARTIZIONE

All' Ufficio Economato

N. _____

S e d e

RICHIESTA DEI SOTTONOTATI OGGETTI PICCOLI LAVORI O PRESTAZIONI DIVERSE (2)

Quantità	DESCRIZIONE	NOTE
1	Musica da ballo n. autentica - Libera C.C. di rettifico a G.M. n. 1346 del 15-11-77	
	TAR di C. VAGNINI - BIANCHI	2000
	li 7.1.78	

per uso dell'Ufficio _____ nella persona del Sig. _____

_____ . Il materiale verra' ritirato per la successiva consegna
al capo ufficio richiedente dal suo fiduciario Sig. _____

Gli oggetti richiesti $\frac{\text{sono}}{\text{non sono}}$ in magazzino.

Il Capo Ufficio proponente

La richiesta importa una spesa di L. _____

V. IL CAPO RIPARTIZIONE

V. $\frac{\text{si dia}}{\text{non si dia}}$ corso.

L' Economo Comunale

L'Assessore alle Finanze

- (1) Le richieste non firmate dal Capo Ripartizione non avranno corso. In sua assenza, potranno essere firmate dal funzionario di ruolo che lo sostituisce.
- (2) Fare richieste separate - stampati - cancelleria - piccoli lavori - prestazioni diverse.



103
e

COMUNE DI CARRARA

Prot. N. 32651 Alleg. N.

Risposta a N. 22

Carrara, 23 Dicembre 1977

del 12. 11

OGGETTO: Gu. Guadagni - Bianchi / Comune di Carrara -
Ricorso al TAR avverso rifiuto concessione
edilizia.

Al Prof. Avv. Enzo Cheli
Borgo Pinti 60
Firenze

Per la costituzione e resistenza nel
giudizio in oggetto, Le invio copia notifica
ta del ricorso, foglio bollato con delega a
margine, e delibera della G.M. e documentazio
ne in fotocopia.

Distinti saluti.

IL CAPO RIPARTIZ. AFFARI LEGALI
(Dr. Francesco Iannello)



103/
c

COMUNE DI CARRARA

Prot. N. 94258 / 78 Alleg. N. 9

Risposta a N. 9

Carrara. 5-9-1978

del 6

OGGETTO: 5 GUADAGNI - BIANCHI / COMUNE - RICORSO TAR

Prof. Avv. Enzo Cheli
Borgo Pinti, 80

F I R E N Z E

Di seguito a precedente corrispondenza relativa all'oggetto, Le trasmetto copia autenticata della deliberazione n. 131 del Consiglio Comunale del 13-1-78 di ratifica della deliberazione di Giunta concernente la resistenza in giudizio.

Distinti saluti.

(Dr. Proc. Francesco Iannello)

f. Iannello

Ian/mg.

PROF. AVV. ENZO CHELI

50121 FIRENZE - VIA GINO CAPPONI, 26 - TEL. 577997

Signor avv. FRANCESCO JANNELLO
Ufficio legale del
Comune di
54033 CARRARA

Firenze 22.10.1982

COMUNE CARRARA - GUADAGNI

Caro avvocato,

il T.A.R. Toscana ha fissato per il
~~26 novembre~~ p.v. la discussione del ricorso proposto dai si-
gnori Guadagni e Bianchi per l'annullamento dell'ordinanza
del Sindaco n. 22892 del 1.9.1977.

Le sarò grato se mi potrà far sapere
se il ricorso è sempre attuale. In caso affermativo La pre-
gherei di farmi avere copia della cartella relativa alla pra-
tica di concessione dove è registrato l'iter del procedimento.
Il ricorrente ha, infatti, chiesto nel ricorso l'acquisizio-
ne di tale atto.

Con i saluti più cordiali.



entro il 6 Novembre





Avv. Cesare Piccioli
CARRARA

Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA

TOSCANA

F I R E N Z E

COPIA

RICORSO

per GUADAGNI Dott. MARCO, nato a Carrara il 26/6/1941, residente in Carrara, e per BIANCHI ANGELO, nato a Carrara il 13/10/1928, residente in Carrara, rappresentati e difesi per procura a margine del presente atto dall'Avv. Cesare Piccioli (Foro di Massa) presso il quale sono domiciliati in Firenze, via Cavour, 80, nello studio dell'Avv. Giorgio Taddei Elmi;

contro

il COMUNE DI CARRARA, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per l'ufficio presso la sede municipale di Carrara,

per l'annullamento

della ordinanza del Sindaco del Comune di Carrara, n. 22892 in data 1/9/1977, notificata il 6 detto,

(rettificata con atto del 9/9/77, dove si comunica che nella ordinanza si è erroneamente indicata come leg-

le regionale n.58 quella portante il n.60) con la

quale ordinanza n. 22892 si comunica al ricorrente

che la concessione edilizia da essi richiesta per

una costruzione da erigersi in Fossone Alto sui

mappali 141-142 e 168 non può essere rilasciata fino

Deleghiamo l'Avv. Cesare Piccioli del Foro di Massa a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio davanti al T.A.R. Toscana, eleggendo domicilio presso di lui in Firenze via Cavour 80 nello studio dello Avv. Giorgio Taddei Elmi.

Con facoltà di farsi sostituire.

Carrara, 11/11/1977

It. Dupl. Bianchi
per Guadagni Marco

per autentica

all'approvazione del programma pluriennale di intervento, e nel contempo si ordina alla Ragionaria il rimborso degli oneri di urbanizzazione.

FATTO

I ricorrenti sono proprietari di un terreno sito in Comune di Carrara, località Fossone Alto, ai mappali nn. 141-142 e 168, ed hanno presentato domanda per una concessione edilizia.

La domanda ha riportato parere favorevole della Commissione Edilizia in data 24/5/1977, e quello degli altri Uffici ed Organi previsti dalla legge.

Su reversale emessa dal Comune, i ricorrenti in data 30/8/1977 hanno pagato l'importo degli oneri di urbanizzazione, in ragione di lire 4.444.000 più IVA.

Risulta ai ricorrenti che dopo questo ultimo adempimento, lo stesso giorno, il Sindaco abbia firmato la sua approvazione in calce alla cartella relativa alla concessione, chiudendo in senso positivo il procedimento concessorio.

In data 1/9/1977 il Sindaco ha invece emesso una ordinanza, notificata il 6 detto, con la quale ha esplicitamente negato il rilascio della concessione, giustificando il diniego con l'entrata in vigore della legge regionale n. 58/1977 pubblicata il 31/8/1977.

L'ordinanza assumeva che non essendo il Comune di Car-

Cont. N.

Cron.

Copia

Rec.

Firma

Chiusa

Chiusa

Chiusa

Chiusa

Chiusa

Chiusa

Chiusa

Chiusa

Chiusa

Chiusa

TOTALE

256h

UFF. Giudiziale

rara fra quelli esonerati dall'obbligo dei programmi pluriennali, a norma dell'art. 15 della citata legge regionale non si potevano rilasciare concessioni su aree non urbanizzate, o per le quali non sussistesse l'impegno di urbanizzare da parte del proprietario. L'ordinanza veniva poi rettificata con altro provvedimento del 9/9/77, dove si comunicava che la legge regionale effettivamente applicata era la n. 60 del 1977 e non già la n. 58 del 1977.

Il Sindaco con lettera del 20/10/77 n. 22816 respingeva poi l'offerta, fatta in subordine dai ricorrenti, di provvedere direttamente alle opere di urbanizzazione. L'ordinanza impugnata appare ai ricorrenti illegittima e lesiva dei loro interessi, e pertanto essi ricorrono ai sensi dell'art. 16 della legge n. 10/1977, per i seguenti,

MOTIVI
1°) VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione e falsa applicazione dell'art. 15 L.R. n. 60/1977, in relazione all'art. 5 L. 28/1/1977 n. 10, e al regolamento comunale di cui a delibera C.C. n. 35 del 1972.

L'art. 15 legge regionale n. 60 del 1977 stabilisce che nei comuni non esonerati dall'obbligo della formazione del programma pluriennale d'attuazione, pos-

sono essere rilasciate concessioni edilizie soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione, o per le quali esista l'impegno da parte del concessionario di realizzarle.

La norma riproduce sostanzialmente il disposto dello art. 10 della Legge Ponte del 1967, che ugualmente subordinava il rilascio della licenza edilizia all'esistenza delle opere, o all'impegno del privato di realizzarle.

In relazione a tale normativa, il Comune di Carrara con delibera consiliare n. 35 del 1972 formò un regolamento per disciplinare la materia. In esso si stabiliva di concedere licenze anche in aree non urbanizzate, dietro pagamento dei cosiddetti oneri di urbanizzazione. In tal modo il Comune incassava la spesa necessaria, e per converso assumeva l'impegno di eseguire le opere in luogo del privato, con una
Inoltre
equipollenza di risultati. ~~XXXXXX~~ si evitava ogni eventuale inadempienza all'obbligo di urbanizzare da parte dei privati.

Il sistema, adottato in quasi tutti i Comuni, si risolveva in un sostitutivo dell'impegno del privato di realizzare le opere di urbanizzazione.

L'art. 5 della L. 28/1/1977 n.10, ha sanato e recepito in via transitoria tale sistema, fino alla at-



tuazione della nuova normativa regionale che nel caso nostro è stata pubblicata il 31/8/1977, con la legge n. 60/1977.

A questa data il Comune aveva già emesso la reversale e da un giorno aveva incassato l'importo degli oneri di urbanizzazione.

Pertanto il Comune sostiene cosa non vera, e si contraddice, quando assume che nella fattispecie manchi l'impegno del privato di urbanizzare. E' vero invece che il Comune stesso, volontariamente e previo esame tecnico discrezionale, si è assunto l'impegno stesso in conformità di norme regolamentari comunali recepite dalla legge n.10 del 1977.

Il diniego del rilascio è quindi basato su di un presupposto inesistente, e deve essere annullato.

Si contesta anche che la concessione era già perfetta con la firma del Sindaco sull'apposita cartella, e che pertanto è dovere del Comune consegnarla al richiedente.

Si osserva, per mero tuziorismo, che il Comune non ha il potere di revocare un atto procedimentale perfetto, quale il suo impegno di urbanizzare dietro versamento degli oneri, neppure sotto il profilo dello jus superveniens. Infatti l'emissione delle reversali, e il pagamento conseguente, erano

xxxx

atti legittimi alla data del 30/8/1977, e tali rimangono per il principio che "tempus regit actum", anche come fonte di diritti quesiti.

Lo jus superveniens avrebbe rilevanza soltanto se esso mirasse a risultati diversi, mentre nella specie il risultato (urbanizzazione) è ugualmente raggiunto.

2°) ECCESSO DI POTERE: contraddittorietà, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Vi è contraddizione fra la ~~una~~ ordinanza impugnata e la normativa transitoria adottata in soggetta materia dal Comune in data 31/8/1977, con la delibera di Giunta n. 1001, che testualmente recita all'art. 9: "Le pratiche di concessione edilizie in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale e del presente provvedimento, per le quali sia già intervenuto il parere favorevole della Commissione Edilizia, sia stato effettuato il versamento degli oneri di urbanizzazione nella misura e con le modalità precedentemente in vigore nel Comune di Carrara anche se non sia intervenuto il ritiro materiale dell'atto di concessione, non saranno assoggettate di maggiori oneri previsti dalla legge regionale e dal presente atto."

Questo articolo vuole fare salvi i diritti acquisiti

- dal 1977

dai privati che hanno pagato gli oneri di urbanizzazione, così come il ricorrente. Inoltre vi si ammette che con tale pagamento la consegna materiale dell'atto di concessione è una pura formalità esecutiva.

L'articolo si applica anche al nostro caso, altrimenti si dovrebbe ritenere che l'ordinanza impugnata sia viziata anche di eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, oltre che in violazione delle stesse norme transitorie della delibera n. 1001/77.

Per tutti i motivi che precedono, e con riserva di modificare, aggiungere, illustrare nei limiti di legge, i comparenti,

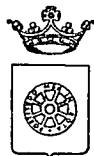
CHIEDONO

che l'Acc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, annulli l'ordinanza impugnata, con ogni conseguenziale pronuncia, dichiarando il Comune tenuto a rilasciare la concessione edilizia. Con vittoria di spese. In via istruttoria si chiede che venga ordinato al Comune di Carrara di produrre la cartella relativa alla pratica di concessione, dove è registrato l'iter del procedimento.

Si producono:

1°) Ordinanza 1/9/1977 n. 22892 e relativa rettifica.

20008



103
C

of 7/12/77

$\mu. 131$

Sezione decentrata di Massa e Carrara

M A S S A

131

NUMERO		DESCRIZIONE DELLE CARTE	Annotazioni
d'ordine	delle carte		
1	2	copie ad uso amministrativo della deliberazione della Giunta Comunale sotto indicata. Data 15 Novembre 1977 N. 1396 OGGETTO Ricorso al TAR promosso da Guadagni Marco e Bianchi Angelo avverso provvedimento sindacale n.22892 datato 1.9.77 - Resistenza in giudizio e nomina patrocinatori del Comune.-	<i> copia B8</i> <i>u. G. Jannel</i> <i>23-11-77</i> <i>esecutiva</i>

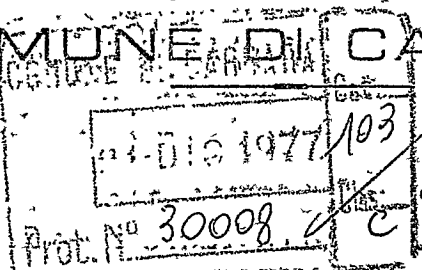
Carrara, li

23 NOV. 1977



COMUNE DI CARRARA

N. 30008 di Prot.



Carrara, li 23 NOV. 1977

Estratto dal processo verbale delle deliberazioni della Giunta Municipale

Seduta del 15 Novembre 1977 Atto N. 1396

OGGETTO: Ricorso al TAR promosso da Guadagni Marco e Bianchi Angelo avverso provvedimento sindacale n. 22892 datato 1.9.77 - Resistenza in giudizio e nomina patrocinatori. -

Visto per l'assunzione dell'impegno della spesa al cap. del bilancio

Il Regioniere Capo

f.to Andrei

La pubblicazione per 15 giorni a termine dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947 n. 530 ha avuto inizio il

23 NOV. 1977

Il Segretario Generale Regg.

f.to Lenzetti

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

e che a riguardo non sono pervenuti a questo Ufficio opposizioni o reclami.

Carrara li

Il Segretario Generale

C. R. C. di Massa Carrara

Prot. N.

Non rileva vizi

Seduta del

Decisione N.

Massa, li

L'anno millenovecentosettantasette (1977) il mese di Novembre il giorno quindici (15)

in una sala del Civico Palazzo si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE con l'intervento dei Signori:

- 1 PUCCINELLI SEBASTIANO - Presidente
- 2 BERTOLINI LUIGI - Assessore effettivo
- 3 DEL VECCHIO RENATO - » »
- 4 DOMENICHINI SERGIO - » »
- 5 GERVASI ALFREDO - » »
- 6 ROSSI PAOLO - » »
- 7 VATTERONI ITALO - » »
- 8 CORDIVIOLA GIULIANO - Assessore supplente
- 9 CAFFAZ ROMANO - » »

Assiste il Segretario Generale Regg. Dr. Riccardo Lenzetti

Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti a pronunciarsi in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Assunti, data l'urgenza, i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dello art.140 della Legge Comunale e Provinciale T.U. 4.2.1915 n.148;.

Premesso che con provvedimento del Sindaco datato 1.9.77 è stato comunicato ai Sigg.ri Guadagni Marco e Bianchi Angelo che la loro istanza, in tesa ad ottenere la concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato ad uso civile abitazione in Fossone Alto non è stata accolta ostandovi il disposto di cui all'art.15 della legge regionale n.60 del 1977;

- che avverso detto provvedimento gli interessati, con atto notificato in data 14.11.77, hanno proposto ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana denunciando vizi di legittimità del provvedimento stesso;

Rilevato che i motivi addotti dai ricorrenti sono destitutivi di ogni fondamento giuridico è ritenuto pertanto necessario e opportuno che il Comune di Carrara resista nel procedimento giurisdizionale promosso come sopra;

Con voti unanimi, validamente resi ed accettati;

D E L I B E R A

- di autorizzare il Sindaco a costituirsi e resistere nel procedimento giurisdizionale promosso dinanzi al TAR della Toscana dai Sigg.ri Guadagni Marco e Bianchi Angelo;

- di autorizzare il Sindaco a nominare patrocinatore del Comune l'Avv. Enzo Cheli e il Dr.Proc.Francesco Tannello eleggendo domicilio presso il primo in Firenze Borgo Pinti 60;

- di dare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

All'originale firmato:

IL SINDACO: Puccinelli

L'ASSESSORE ANZIANO: Bertolotti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE: Lenzetti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

(Dr. Riccardo Lenzetti)

CAVINO PINTO

Inl/md



al Compilativo 23-12-77
COMUNE DI CARRARA

N. 30008 di Prot.

23 NOV. 1977
Carrara, li

Estratto dal processo verbale delle deliberazioni della Giunta Municipale

Seduta del 15 Novembre 1977 Atto N. 1256

OGGETTO: Ricorso al TAR promosso da Cuadagni Marco e Bianchi Angelo avverso provvedimento sindacale n. 28892 datato 1.9.77 - Resistenza in giudizio e nomina patrocinatori.-

Visto per l'assunzione dell'impegno della spesa al cap. del bilancio

Il Regioniere Capo

f.to Andrei

La pubblicazione per 15 giorni a termine dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947 n. 530 ha avuto inizio il

23 NOV. 1977

Il Segretario Generale Legg.

f.to Lenzetti

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

e che a riguardo non sono pervenuti a questo Ufficio opposizioni o reclami.

Carrara li

Il Segretario Generale

C. R. C. di Massa Carrara

Prot. N.

Non rileva vizi

Seduta del

Decisione N.

Massa, li

L'anno millenovecentosettant assette (19 77) il mese di Novembre il giorno quindici (15) in una sala del Civico Palazzo si é riunita la GIUNTA MUNICIPALE con l'intervento dei Signori:

- 1 PUCCINELLI CEBASTIANO - Presidente
- 2 BERTOLINI LUIGI - Assessore effettivo
- 3 DEL VECCHIO RENATO - » »
- 4 BONENICHINI SERGIO - » »
- 5 GERVASI ALFREDO - » »
- 6 ROSSI PAOLO - » »
- 7 VATTERONI ITALO - » »
- 8 COCCIVIOIA GIULIANO - Assessore supplente
- 9 CAPPAL DOIANO - » »

Assiste il Segretario Generale Legg. Dr. Riccardo Lenzetti

Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti a pronunciarsi in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Spedita con elenco n° 30010 GIUNTA MUNICIPALE
del 23.11.77 vistato il 24.11.77
Esecutiva il 14.12.77

Assunti, data l'urgenza, i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dello art.100 della Legge Comunale e Provinciale D.U. 6.2.1975 n.100;

Presesso che con provvedimento del Sindaco datato 1.9.77 è stato comunicato ai Sigg.ri Quadagni Marco e Bianchi Angelo che la loro istanza, in tema ad ottenere la concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato ad uso civile abitazione in l'esiguo Alto non è stata accolta ostandovi il disposto di cui all'art.19 della Legge regionale n.30 del 1977;

- che avverso detto provvedimento gli interessati, con atto notificato in data 10.11.77, hanno proposto ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana denunciando vizi di legittimità del provvedimento stesso;

Relievato che i motivi addotti dai ricorrenti sono destitutivi di ogni fondamento giuridico e ritenuto pertanto necessario e opportuno che il Comune di Carrara resista nel procedimento giurisdizionale promosso come sopra;

Con voti unanimi, validamente resi ed accertati,

D D E D D E A

- di autorizzare il Sindaco a costituirsi e resistere nel procedimento giurisdizionale promosso sinistri al TAR della Toscana dai Sigg.ri Quadagni Marco e Bianchi Angelo;

- di autorizzare il Sindaco a nominare patrocinatore del Comune l'Avv. Enrico Ghelli e il Ex.Proc.Francesco Tancillo eleggendo domicilio presso di primo in Firenze Borgo Pinti 60;

- di dare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.-

Spedita al Comitato Regionale Controllo con elenco

Letto, approvato e sottoscritto, n° 30010 del 23-11-77 vistato il 24-11-77

All'originale firmato:

Divenuta esecutiva per decorrenza di termini

IL SINDACO: Puccinelli

il 14-12-77

L'ASSESSORE ANZIANO: Bertolini

IL SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE: Lenzetti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE
(Dr. Riccardo Lenzetti)

ml/md



COMUNE DI CARRARA

ELENCO delle carte che si trasmettono al

al 1°-6-78

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione decentrata di Massa e Carrara

M A S S A

NUMERO		DESCRIZIONE DELLE CARTE	Annotazioni
d'ordine	delle carte		
1	2	copie ad uso amministrativo della deliberazione del Consiglio Comunale sotto indicata Data 13 Genn.1978 N. 131 <u>O G G E T T O</u> Ricorso al TAR promosso da Guadagni Marco e Bianchi Angelo avverso provvedimento sindacale n.22892 datato 1/9/77 - Resistenza in giudizio e nomina patrocinatori del Comune (ratif.delib.n. 1396 del 15/11/1977).	<i>esecutiva</i>

18 MAG. 1978

Carrara, li



COMUNE DI CARRARA

N. 14531 di Prot.

Carrara, li 18 MAG. 1978

Estratto dal processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 13 Gennaio 1978

Atto N. 131

OGGETTO: Ricorso al TAR promosso da Guadagni Marco e Bianchi Angelo avverso provved. sindacale n. 22892 datato 1/9/1977 - Resistenza in giudizio e nomina patrocinatori del Comune (rat. delib. n. 1396 del 15 Nov 1977) -

Visto per l'assunzione dell'impegno della spesa al cap. del bilancio

Il Ragioniere Capo
f.to Andrei

La pubblicazione per 15 giorni a termine dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947 n. 530 ha avuto inizio il 18 MAG. 1978

Il Segretario Generale
f.to Lenzetti

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

e che a riguardo non sono pervenuti a questo Ufficio opposizioni o reclami.

Carrara li
Il Segretario Generale

C. R. C. di Massa Carrara
Prot. N.

Non rilova vizi

Seduta del
Decisione N.

L'anno millenovecentosettantotto (1978) il mese di Gennaio il giorno tredici previ regolari inviti, si è adunato il CONSIGLIO COMUNALE in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione sotto la presidenza del Sindaco: Puccinelli Dr. Sebast. Assiste il Segretario Generale regg.: Lenzetti Dr. Riccardo Fatto l'appello risultano presenti N. 28 consiglieri - Sono assenti N. 12 consiglieri

CONSIGLIERI			CONSIGLIERI		
	Presenti	Ausenti		Presenti	Ausenti
1 Aliboni Felice	X		21 Isoppi Enzo	X	
2 Altadonna Vincenzo	X		22 Isoppi Pietro		X
3 Bertolini Luigi	X		23 Isoppi Umberto	X	
4 Boggi Luciano		X	24 Lorenzoni Carlo		X
5 Caffaz Romano	X		25 Magnani Roberto	X	
6 Cattani Paolo	X		26 Malatesta Giuseppe	X	
7 Cavallini Fabio	X		27 Martinelli Filippo		X
8 Cordiviola Giuliano	X		28 Muracchioli Emilio		X
9 Costi Marco	X		29 Nicolai Marino		X
10 D'Alto Giuseppe	X		30 Pezzica Giancarlo	X	
11 Da Mommio Giorgio		X	31 Pincione Alberto	X	
12 Dazzi Guglielmo	X		32 Pucciarelli Emilio	X	
13 Dell'Amico Carlo		X	33 Puccinelli Roberto	X	
14 Del Vecchio Renato	X		34 Ribolini Giancarlo	X	
15 Domenichini Sergio	X		35 Rossi Paolo	X	
16 Ferrucci Ferruccio	X		36 Sbrana Antonella	X	
17 Galassi Dario	X		37 Trivelli Luciano		X
18 Geloni Fabrizio	X		38 Valentini Tonino		X
19 Gervasi Alfredo		X	39 Vatteroni Italo	X	
20 Giannetti Osvaldo		X	40 Vatteroni Sergio	X	

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti poter deliberare dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Sigg. Malatesta, Vatteroni Sergio, Altadonna.

Nel corso delle precedenti discussioni sono entrati i Cons.Trivelli - Gervasi - Giannetti - Nicolai - Muracchioli. Sono usciti i Cons.Pucciarelli - Antonioli - Pincione - Pezzica - Dazzi - Galassi ed il Sindaco (presenti n. 26).

Presiede la seduta il Vice Sindaco.il quale sottopone alla ratifica dei presenti l'atto deliberativo di cui all'oggetto adottato d'urgenza dalla Giunta Municipale con i poteri del Consiglio Comunale.

Svoltasi la votazione con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati si ottiene il seguente risultato:

Presenti n.26 - Votanti n. 18

Voti favorevoli n. 18

Astenuti i Cons. Costi-Altadonna-Isoppi E.-Trivelli-Nicolai-Magnani-Ribolini-Geloni

Il Presidente annuncia pertanto che l'atto deliberativo suindicato è approvato con 18 voti favorevoli e n.8 astenuti.

O M I S S I S

Spedita al Comitato Regionale Controllo con elenco
Letto, approvato e sottoscritto in Atto del 18.5.78 vistato il 19.5.78

all'originale firmati: Divenuta esecutiva per decorrenza di termini

IL PRESIDENTE: Bertolini, 8.6.78

IL CONSIGLIERE ANZIANO: Pucciarelli

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE: Lenzetti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

(Avv.Riccardo Lenzetti)

Mg.

Deliberazione _____ N° 1396

del 15 - 11 - 77

Assegnata per la compilazione a

Il Dr. Jannella
Il Segretario Generale

Oggetto:

Prorogatio or TAR / Consiglio Mares
e Bianchi Angelo ex parte procedimento n. 22892
datato 1-4-77 Assessorato in funzione e norma decretale
del Comune

PROPOSTA DEL CAPO RIPARTIZIONE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Capitolo _____ Bilancio _____

PREVISIONE

Impegni

DISPONIBILITA'

Proposta

RESIDUA DISPONIBILITA'

OSSERVAZIONI DELLA RAGIONERIA

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

VISTO DEL SIG. ASSESSORE

LA GIUNTA

a p p r o v a

nella seduta del 15/11/77

Il Segretario Generale

Visto ai impegni sul Capitolo _____ del Bilancio _____ li', _____ Il Ragioniere Capo	Visto per le annotazioni di competenza dell'Ufficio _____ li', _____ Il Ragioniere	Assunto impegno. Torni alla Segreteria per l'ulteriore corso. 22 NOV. 1977 li', _____ Il Ragioniere
--	---	---

La Giunta

Amministratore dell'Argento

Premesso che con provvedimento ^{del Sindaco} n. 22893 datato 1-1-77 è
stato comunicato ai Sigg. Giuseppe Roca e Brando Angeli che le loro
istanze, intese ad ottenere la concessione esclusiva per la costruzione
di un fabbricato ad uso civile abitare in Fossone Alto
non ~~sono state~~ ^{sono state} accolte ostentando il disposto di cui all'art.
15 della legge regionale n. 60 del 1977;

~~Preziosi~~ ~~otto~~ ~~che con~~
- che avverso detto provvedimento gli interessati, ~~hanno~~
per atto notificato in data 14-11-72, hanno proposto
ricorso giurisdizionale al Tribunale della Toscana denunciando
vizi di legittimità del provvedimento stesso.

Ritrovati che i motivi addotti dai ricorrenti sono destituiti
di ogni fondamento giuridico e ritenuti pertanto inammissibili
e opportuno che il Comune di Canore resti
nel provvedimento giurisdizionale ^{giurisdizionale} ~~giurisdizionale~~ ^{giurisdizionale} ~~giurisdizionale~~

Con voto _____

Scelber

gli antropologi di Sudafrica e costumi e usanze
nel primitivo. particolarmente presso gruppi di T. A. R.
sulle T. A. R. dei S. Analogo ~~Alto~~ ^{Alto} e Biondi
Angelo

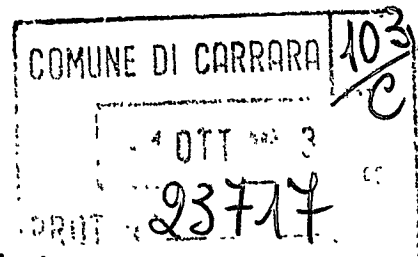
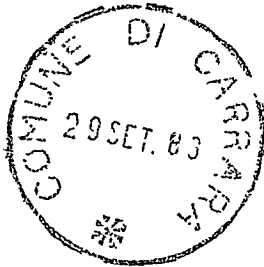
- de conferire il Sindacato a nuova petizione
del Comune il AVV. Eng. Chelini e il Dott. Ros. F.lli
suggerendo di inviare per il primo in Torino, Borg. Pirelli 60

~~die Funktion ist~~

— ich danke dir herzlich —

PROF. AVV. ENZO CHELI

50121 FIRENZE - VIA GINO CAPPONI, 26 - TEL. 577997



Signor Sindaco
del Comune di
54033 CARRARA

Firenze 23.9.1983

COMUNE CARRARA - GUADAGNI

Egregio signor Sindaco,

Le accludo copia della sentenza n. 742/83 con cui il TAR Toscana ha accolto il ricorso proposto dai signori Guadagni avverso il provvedimento di diniego di concessione edilizia 1.9.1977.

Il TAR ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso nel quale si sosteneva che la concessione edilizia era già stata rilasciata il 31 agosto 1977 a seguito della firma per adesione apposta dal Sindaco nella relativa pratica.

Con i saluti più cordiali.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1778/77 proposto da Guadagni Marco e Bianchi Angelo, rappresentati e difesi dall'avv. Cesare Piccioli ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giorgio Taddei Elmi in Firenze, via Cavour, 80;

c o n t r o

il COMUNE DI CARRARA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enzo Cheli e Francesco Jannello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Firenze, Borgo Pinti, 80;

per l'annullamento

del provvedimento del Sindaco di Carrara n. 22892 in data 1 settembre 1977, con cui è stata negata la concessione edilizia chiesta dai ricorrenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carrara;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

N. 742 REG. SI

ANNO 1983

N. 1718 REG. R

ANNO 1977

2)

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 26 novembre 1982 la relazione del referendario dott. Paolo Restaino e uditi, altresì, l'avv. C. Piccioli per il ricorrente e l'avv. P. Golini, delegato dall'avv. E. Cheli per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato in data 14 novembre 1977, i signori Marco Guadagni e Angelo Bianchi hanno impugnato il provvedimento del Sindaco di Carrara n. 22892 del 1 settembre 1977, con il quale è stata negata la concessione edilizia, richiesta dagli stessi nell'ottobre 1976 per la costruzione di un fabbricato ad uso di civile abitazione nella località di Fossone Alto sul rilievo dell'impossibilità di rilasciare concessioni edificatorie nei Comuni non esonerati dall'obbligo di formazione dei programmi pluriennali di attuazione su aree non urbanizzate e per le quali non sussistesse alcun impegno dell'interessato di realizzare le opere di urbanizzazione.

Gli istanti, premesso che la propria domanda di concessione aveva già ottenuto parere favorevole della

Commissione edilizia in data 24 maggio 1977 e che il

Sindaco, successivamente a tale pronuncia positiva, aveva già apposto la propria firma di approvazione sulla cartella della pratica relativa al procedimento in questione dopo che essa da parte di essi interessati era stato provveduto al versamento del contributo per oneri di urbanizzazione, deducono le seguenti censure:

I) Violazione dell'art. 15 della legge regionale 24 agosto 1977, n. 60 in relazione all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ed al regolamento del Comune

di Carrara di cui alla delibera consiliare 6 settembre 1972, n. 35. Le sopraindicate disposizioni di

legge statale regionale e di regolamento comunale consentono di rilasciare concessioni edificatorie in zone

non dotate di opere di urbanizzazione, ove sussista l'impegno del privato di realizzarle.

In particolare, nella specie, avendo già i ricorrenti eseguito, prima dell'entrata in vigore della L. regionale n. 60/1977, il pagamento degli oneri per opere

di esecuzione urbanizzazione al Comune, che avrebbe poi provveduto ad eseguire in via sostitutiva dette

opere ed essendo ciò previsto da un'espressa disposizione del regolamento comunale, l'impugnato diniego

che si basa sulla legge regionale n. 60/1977, è il-

legittimo, evidenziando, altresì, i ricorrenti la già

avvenuta emissione del provvedimento concessivo per

4)

effetto della approvazione, da parte del Sindaco, dell'esibito progetto edilizio mediante apposizione della propria firma sulla cartella relativa alla pratica in questione.

II) Eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà, disparità di trattamento e della manifesta ingiustizia.

Il provvedimento contrasta con la disciplina transitoria dettata dalla delibera della Giunta Municipale n. 1001 del 31 agosto 1977 che, disponendo la esenzione dai maggiori oneri previsti dalla sopracitata legge regionale n. 60/1977 per le pratiche di concessione edilizia in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, in ordine alle quali fosse già intervenuto il parere favorevole della Commissione edilizia e fosse stato già effettuato il versamento degli oneri di urbanizzazione (nella misura stabilita dalle previgenti disposizioni comunali), intendeva garantire la salvezza delle posizioni giuridiche acquisite.

Hanno concluso i ricorrenti chiedendo l'annullamento dell'atto.

Il Comune di Carrara, costituitosi in giudizio, ha confutato, con memoria depositata il 15 novembre 1982, i motivi di gravame.

co ,
zione
a pra-
trad-
nife-
andi-
ipale
sen-
tata
onces-
vi-
ide
ssip-
amen-
tabi-
ten-
di-
men-
ha
All'udienza pubblica del 26 novembre 1982 la causa è stata riservata per la decisione.

D I R I T T O

Con il proposto ricorso i signori Marco Guadagni e Angelo Bianchi impugnano il provvedimento del Sindaco di Carrara 1 settembre 1977, n. 22892, mediante il quale in esito alla loro domanda, intesa ad ottenere la concessione edilizia per la costruzione di civile abitazione è stato reso noto il diniego del rilascio della concessione stessa per non essere stato ancora approvato il programma pluriennale di attuazione del piano regolatore generale, e ciò in base alle specifiche disposizioni che fanno divieto di assentire concessioni edilizie, fino alla formazione di tali programmi, su aree non urbanizzate e per le quali non sussista alcun impegno dell'interessata di realizzarle.

Tra i motivi di gravame dedotti, assorbente e fondata deve ritenersi la prima censura, con la quale i ricorrenti contestano la possibilità del Comune di emanare, nella specie, un legittimo provvedimento di diniego essendo già intervenuta una pronunzia positiva per avere il Sindaco approvato il progetto di costruzione, apponendo la sua firma sulla pratica.

relativa alla richiesta di concessione in parola.

Giova in fatto precisare che, nel caso in esame, secondo quanto rappresentato dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio e confermato da esplicita ammissione dello stesso Comune resistente, il Sindaco, dopo che sulla domanda di concessione aveva espresso parere favorevole la Commissione edilizia nella ^{SEDUTA} ~~seduta~~ del 24 maggio 1977, ha apposto il 31 agosto successivo, in segno di assenso alla richiesta concessione, la propria firma di adesione sulla relativa pratica.

Successivamente il medesimo Sindaco, avendo ritenuto esistente un contrasto tra la concessione de qua e le specifiche disposizioni normative che vietavano nei Comuni (quale quello di Carrara) non esonerati dallo obbligo della formazione di programmi pluriennali di attuazione, il rilascio delle concessioni edilizie, comunicava "tout court" ai ricorrenti l'impugnato diniego. Ciò evidenziato, rileva il Collegio che l'ordinamento non prescrive per la adozione del provvedimento con cui viene rilasciata una concessione edilizia una forma particolare, essendo sufficiente all'uopo una pronunzia scritta proveniente dalla autorità comunale, dalla quale sia possibile evincere, in modo univoco, la volontà definitiva di consentire che un soggetto esegua una determinata costruzione.

Nella specie, con l'approvazione del Sindaco, intervenuta dopo il parere favorevole della Commissione edilizia, deve ritenersi completo il procedimento, almeno per quanto concerne la emissione di una inequivoca volontà da parte dell'organo competente di autorizzare i ricorrenti a realizzare l'edificio per il quale era stato presentato un apposito progetto. Siffatta determinazione sindacale, nella sua giuridica configurabilità^x di atto avente valore di concessione, ha cominciato a produrre i suoi effetti sin dal momento della emissione. Ed invero da tale momento diviene lecita l'attività edificatoria del soggetto interessato, anche nel caso in cui quest'ultimo non abbia ancora avuto notizia dell'avvenuto rilascio della concessione. Seguendo l'indicata tesi, già sostenuta in giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sezione V, 12 marzo 1971, n.213^o) può pervenirsi alla ulteriore conclusione secondo la quale una contraria determinazione negativa - basata sul rilevato contrasto della concessione con disposizioni di legge - postula "ex necesse", qualora intervenga dopo la emanazione della positiva pronunzia sindacale, la instaurazione di ^{ON} cui apposito ed articolato procedimento amministrativo di secondo grado per l'annullamento della concessione stessa. In tale ipotesi, invero, il Comune non può gio-

Varsi della non effettuata notifica di quest'ultimo provvedimento per denegare, attraverso un mero atto di comunicazione all'interessato e senza la osservanza delle forme e delle regole specifiche che l'ordinamento prescrive per i provvedimenti di riesame di atto già dotato di efficacia, il già assentito permesso edilizio. Il ricorso merita, quindi, accoglimento, restando assorbite le altre censure dedotte.

Le spese vanno poste a carico del Comune e si liquidano nella misura in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana accoglie il ricorso specificato in epigrafe e, per lo effetto, annulla il provvedimento del Sindaco di Carrara n. 22892 del 1 settembre 1977. Condanna il Comune di Carrara al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura totale di L. 400.000 (quattrocentomila), comprensive di competenze e onorari di difesa. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. Così deciso in Firenze addì 26 novembre 1982, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei sigg.:

WALTER CATALLOZZI

- Presidente

PIETRO BIAGI

- Consigliere

F.to Walter Catallozzi

F.to Paolo Restaino

F.to Giancarlo Sammarone Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 AGOSTO 1983.

Firenze, 11 6 Agosto 1983.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alessandro Terzani

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1778/77 proposto da Guadagni Marco e
Bianchi Angelo, rappresentati e difesi dall'avv. Ce-
sare Piccioli ed elettivamente domiciliati presso lo
studio dell'avv. Giorgio Taddei Elmi in Firenze, via
Cavour, 80;

c o n t r o

il COMUNE DI CARRARA, in persona del Sindaco in ca-
rica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enzo Cheli
e Francesco Jannello ed elettivamente domiciliato
presso lo studio del primo in Firenze, Borgo Pinti,
80;

per l'annullamento

del provvedimento del Sindaco di Carrara n. 22892 in
data 1 settembre 1977, con cui è stata negata la con-
cessione edilizia chiesta dai ricorrenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune
di Carrara;

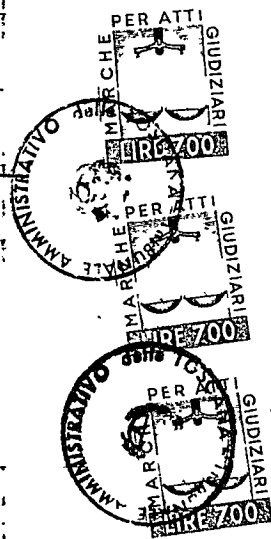
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;

N. 742 REG. SENT.

ANNO 1983

N. 1778 REG. RIC.

ANNO 1977



2)

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 26 novembre 1982 la relazione del referendario dott. Paolo Restaion e uditi, altresì, l'avv. C. Piccioli per il ricorrente e l'avv. P. Golini, delegato dall'avv. E. Cheli per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato in data 14 novembre 1977, i signori Marco Guadagni e Angelo Bianchi hanno impugnato il provvedimento del Sindaco di Carrara n. 22892 del 1 settembre 1977, con il quale è stata negata la concessione edilizia, richiesta dagli stessi nell'ottobre 1976 per la costruzione di un fabbricato ad uso di civile abitazione nella località di Fossone Alto sul rilievo dell'impossibilità di rilasciare concessioni edificatorie nei Comuni non esonerati dall'obbligo di formazione dei programmi pluriennali di attuazione su aree non urbanizzate e per le quali non sussistesse alcun impegno dell'interessato di realizzare le opere di urbanizzazione.

Gli istanti, premesso che la propria domanda di concessione aveva già ottenuto parere favorevole della Comm^{iss}ione edilizia in data 24 maggio 1977 e che il

Sindaco, successivamente a tale pronuncia positiva, aveva già apposto la propria firma di approvazione sulla cartella della pratica relativa al procedimento in questione dopo che ~~era~~ da parte di essi interessati era stato provveduto al versamento del contributo per oneri di urbanizzazione, deducono le seguenti censure:

1) Violazione dell'art. 15 della legge regionale 24 agosto 1977, n. 60 in relazione all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ed al regolamento del Comune di Carrara di cui alla delibera consiliare 6 settembre 1972, n. 35. Le sopraindicate disposizioni di legge statale regionale e di regolamento comunale consentono di rilasciare concessioni edificatorie in zone non dotate di opere di urbanizzazione, ove sussista l'impegno del privato di realizzarle.

In particolare, nella specie, avendo già i ricorrenti eseguito, prima dell'entrata in vigore della L. regionale n. 60/1977, il pagamento degli oneri per opere di ~~esecuzione~~ urbanizzazione al Comune, che avrebbe poi provveduto ad eseguire in via sostitutiva dette opere ed essendo ciò previsto da un'espressa disposizione del regolamento comunale, l'impugnato diniego che si basa sulla legge regionale n. 60/1977, è illegittimo, evidenziando, altresì, i ricorrenti la già

avvenuta emissione del provvedimento concessivo per

4)

effetto della approvazione, da parte del Sindaco , dell'esibito progetto edilizio mediante apposizione della propria firma sulla cartella relativa alla pratica in questione.

II) Eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà, disparità di trattamento e della manifesta ingiustizia.

Il provvedimento contrasta con la disciplina transitoria dettata dalla delibera della Giunta Municipale n. 1001 del 31 agosto 1977 che, disponendo la esenzione dai maggiori oneri previsti dalla sopracitata legge regionale n. 60/1977 per le pratiche di concessione edilizia in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, in ordine alle quali fosse già intervenuto il parere favorevole della Commissione edilizia e fosse stato già effettuato il versamento degli oneri di urbanizzazione (nella misura stabilita dalle previgenti disposizioni comunali), intendeva garantire la salvezza delle posizioni giuridiche acquisite.

Hanno concluso i ricorrenti chiedendo l'annullamento dell'atto .

Il Comune di Carrara, costituitosi in giudizio, ha confutato, con memoria depositata il 15 novembre 1982, i motivi di gravame.

All'udienza pubblica del 26 novembre 1982 la causa è stata riservata per la decisione.

D I R I T T O

Con il proposto ricorso i signori Marco Guadagni e Angelo Bianchi impugnano il provvedimento del Sindaco di Carrara 1 settembre 1977, n. 22892, mediante il quale in esito alla loro domanda, intesa ad ottenere la concessione edilizia per la costruzione di civile abitazione è stato reso noto il diniego del rilascio della concessione stessa per non essere stato ancora approvato il programma pluriennale di attuazione del piano regolatore generale, e ciò in base alle specifiche disposizioni che fanno divieto di assentire concessioni edilizie, fino alla formazione di tali programmi, su aree non urbanizzate e per le quali non sussista alcun impegno dell'interessata di realizzarle.

Tra i motivi di gravame dedotti, assorbente e fondata deve ritenersi la prima censura, con la quale i ricorrenti contestano la possibilità del Comune di emettere, nella specie, un legittimo provvedimento di diniego essendo già intervenuta una pronunzia positiva per avere il Sindaco approvato il progetto di costruzione, apponendo la sua firma sulla pratica

relativa alla richiesta di concessione in parola.

Giova in fatto precisare che, nel caso in esame, secondo quanto rappresentato dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio e confermato da esplicita ammissione dello stesso Comune resistente, il Sindaco, dopo che sulla domanda di concessione aveva espresso parere favorevole la Commissione edilizia nella ^{SEDUTA} ~~data~~ del 24 maggio 1977, ha apposto il 31 agosto successivo, in segno di assenso alla richiesta concessione, la propria firma di adesione sulla relativa pratica.

Successivamente il medesimo Sindaco, avendo ritenuto esistente un contrasto tra la concessione de qua e le specifiche disposizioni normative che vietavano nei Comuni (quale quello di Carrara) non esonerati dallo obbligo della formazione di programmi pluriennali di attuazione, il rilascio delle concessioni edilizie, comunicava "tout court" ai ricorrenti l'impugnato diniego. Ciò evidenziato, rileva il Collegio che l'ordinamento non prescrive per la adozione del provvedimento con cui viene rilasciata una concessione edilizia una forma particolare, essendo sufficiente all'uopo una pronunzia scritta proveniente dalla autorità comunale, dalla quale sia possibile evincere, in modo univoco, la volontà definitiva di consentire che un soggetto esegua una determinata costruzione,

Nella specie, con l'approvazione del Sindaco, intervenuta dopo il parere favorevole della Commissione edilizia, deve ritenersi completo il procedimento, almeno per quanto concerne la emissione di una inequivoca volontà da parte dell'organo competente di autorizzare i ricorrenti a realizzare l'edificio per il quale era stato presentato un apposito progetto.

Siffatta determinazione sindacale, nella sua giuridica configurabilità di atto avente valore di concessione, ha cominciato a produrre i suoi effetti sin dal momento della emissione. Ed invero da tale momento diviene lecita l'attività edificatoria del soggetto interessato, anche nel caso in cui quest'ultimo non abbia ancora avuto notizia dell'avvenuto rilascio della concessione. Seguendo l'indicata tesi, già sostenuta in giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sezione V, 12 marzo 1971, n. 213*) può pervenirsi alla ulteriore conclusione secondo la quale una contraria determinazione negativa - basata sul rilevato contrasto della concessione con disposizioni di legge - postula "ex necesse", qualora intervenga dopo la emanazione della positiva pronunzia sindacale, la instaurazione di ^{UN} ~~un~~ apposito ed articolato procedimento amministrativo di secondo grado per l'annullamento della concessione stessa. In tale ipotesi, invero, il Comune non può gio-

varsi della non effettuata notifica di quest'ultimo provvedimento per denegare, attraverso un mero atto di comunicazione all'interessato e senza la osservanza delle forme e delle regole specifiche che l'ordinamento prescrive per i provvedimenti di riesame di atto già dotato di efficacia, il già assentito permesso edilizio. Il ricorso merita, quindi, accoglimento, restando assorbite le altre censure dedotte.

Le spese vanno poste a carico del Comune e si liquidano nella misura in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana accoglie il ricorso specificato in epigrafe e, per lo effetto, annulla il provvedimento del Sindaco di Carrara n. 22892 del 1 settembre 1977. Condanna il Comune di Carrara al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura totale di L.400.000 (quattrocentomila), comprensive di competenze e onorari di difesa. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. Così deciso in Firenze addì 26 novembre 1982, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei sigg.:

WALTER CATALLOZZI

- Presidente

PIETRO BIAGI

- Consigliere

PAOLO RESTAINO

+ Referendario

F.to Walter Catallozzi

F.to Paolo Restaino

F.to Giancarlo Sammarone Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 AGOSTO 1983.

Firenze, lì 6 Agosto 1983.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alessandro Terzani

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
DELLA TOSCANA

È copia conforme all'originale, composta di N. NOLE
fogli, che si rilascia ai sensi di legge a richiesta
dell'Avv. C. Piccoli

Firenze, lì 16 Agosto 83 IL SEGRETARIO GENERALE

